

Prot. Nr. 1295

Bolzano, 19.12.2014

ELEZIONI FORENSI QUADRIENNIO 2015 - 2018

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 28¹ della Legge 31.12.2012, n. 247, il DM 10.11.2014, n. 170² e la Delibera n. 36 dello 01.12.2014 di questo Consiglio con la quale viene indetta l'**Elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano per il quadriennio 2015 – 2018**,

CONVOCA

l'Assemblea delle/gli iscritte/i all'Ordine del Circondario del Tribunale di Bolzano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano per il quadriennio 2015-2018

DETERMINA

ai sensi dell'art. 3, lett. a) DM 170/14 in numero **11 (undici) i componenti del Consiglio**,

DETERMINA

altresì ai sensi dell'art. 3, lett. b) DM 170/14, nonché visto il parere di data 10.12.2014³ del Consiglio Nazionale Forense in numero **4 (quattro) i seggi da attribuire al genere meno rappresentato rilevato che alla data odierna risultano iscritti all'Albo n. 850 (ottocentocinquanta) Avvocate/i, di cui 539 uomini e 311 donne.**

Le elezioni si svolgeranno nei seggi elettorali istituiti presso la sede del Consiglio dell'Ordine nei seguenti giorni ed orari:

27.01.2015 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

28.01.2015 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

29.01.2015 dalle ore 09:00 alle ore 11:00

e proseguiranno il

29.01.2015 dalle ore 14:30 alle ore 16:00

presso l'Auditorium "G. Galilei" Scuole ITI, Via Cadorna n. 14 (ingresso Via Guncina).

Le candidature, individuali o in forma di lista devono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino **alle ore 12:00 del 17.01.2015**, eventualmente anche a mezzo PEC (segreteria.coa.bz@pec.it), nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato/a e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti. Per la formazione delle liste si richiama l'art.7 del citato DM.

Hanno diritto al voto, tutti coloro che risultano iscritti negli Albi degli Avvocati, negli Elenchi Speciali annessi (Dipendenti degli Enti Pubblici) dei Docenti e Ricercatori Universitari a tempo pieno e gli iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali; sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati che, per qualunque ragione, sono sospesi dall'esercizio della professione.

La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voti e nelle sue immediate vicinanze. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale, di componente il consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa Forense, nonché Membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei Magistrati del Circondario (cfr. art. 28 Legge 247/12).

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature sarà costituita la Commissione elettorale nei modi e termini stabiliti dall'art. 8 del citato DM.

Il PRESIDENTE
Avv. Andrea Pallaver

